

Codice A1615A

D.D. 26 ottobre 2021, n. 683

Legge regionale 14/2019, articolo 31. Misura di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo della residenzialità in montagna mediante la concessione di contributi alle persone fisiche per l'acquisto e/o il recupero della prima casa in un comune montano- Recepimento formale delle modifiche alla D.G.R. n.6 - 3619 del 30/07/2021 in conseguenza dell'approvazione della D.G.R. n.4 - 3946 del 22.10.2021.



ATTO DD 683/A1615A/2021

DEL 26/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: Legge regionale 14/2019, articolo 31. Misura di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo della residenzialità in montagna mediante la concessione di contributi alle persone fisiche per l'acquisto e/o il recupero della prima casa in un comune montano- Recepimento formale delle modifiche alla D.G.R. n.6 - 3619 del 30/07/2021 in conseguenza dell'approvazione della D.G.R. n.4 - 3946 del 22.10.2021. Prenotazione di impegno di spesa per euro 475.000,00 sul capitolo 289894, annualità 2021, del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

Preso atto che

la Giunta regionale, con D.G.R. n. 6 - 3619 del 30/07/2021 ha provveduto, in attuazione dall'articolo 31 della legge regionale 14/2019, ad istituire la misura per la concessione di contributi per lo sviluppo della residenzialità in montagna, destinando, per l'anno 2021, la somma pari a euro 10.000.000,00 ed approvando:

- la scheda della misura, denominata "Elementi essenziali della Misura di finanziamento", di cui al suo Allegato A;
- l'elenco dei Comuni montani ammissibili e loro suddivisione per fasce di punteggio, di cui al suo Allegato B;
- la metodologia di attribuzione dei punteggi alle fasce dei Comuni dettagliate nel suddetto Allegato B, di cui al suo Allegato C.

che, come da indicazioni della Giunta regionale, con determinazione dirigenziale n. 562 del 1 settembre 2021 la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna ha approvato il bando "RESIDENZIALITÀ IN MONTAGNA" ed ha disposto la sua pubblicazione sul sito internet della Regione Piemonte;

che, in seguito alla pubblicazione si è dovuto disporre, una parziale modifica della D.G.R. n. 6 - 3619 del 30/07/2021, avvenuta con D.G.R. n.4 - 3946 del 22.10.2021 per le motivazioni riportate nella stessa;

che le suddette modifiche apportate si riferiscono a:

- includere tra i possibili beneficiari anche i soggetti extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni, di cui all'articolo 9 D. Lgs. 286/1998
- destinare ulteriori euro 475.000,00, quale integrazione della dotazioni finanziaria prevista, rendendo la dotazione complessiva della misura pari ad euro 10.475.000,00;
- introdurre il divieto di acquisto di quote immobiliari all'interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013) o tra parenti di primo grado;

la D.G.R. n.4 - 3946 del 22.10.2021 ha inoltre apportato alcune modifiche che, per mero errore materiale, rendevano il testo del bando non uniforme con la scheda informativa del bando allegata alla D.G.R. 6 - 3619 del 30/07/2021;

alla luce delle suddette considerazioni si rende necessario:

- adeguare il bando di cui all'allegato 1) alla deliberazione n. 562 del 1 settembre 2021 apportando le conseguenti modifiche introdotte dalla D.G.R. n.4 - 3946 del 22.10.2021 e, nel contempo, procedere alla correzione di alcuni errori materiali in esso contenuti;

Tali modifiche vengono riportate in evidenziato nel testo del bando Allegato 1-bis) alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale. Tale Allegato 1-bis) sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 562 del 1 settembre 2021;

verificato che

la presentazione delle domande sarà possibile a partire dal 02/11/2021 e fino al 15/12/2021 e che, pertanto, gli effetti della D.G.R. n. 6 - 3619 del 30/07/2021 non si sono ancora prodotti;

che il presente provvedimento trova copertura per l'importo complessivo pari ad euro 10.475.000,00 sulle risorse regionali disponibili sul capitolo 289894 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2021- Missione - 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 0907 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni – Cofog 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici – Titolo 2 (Spese in conto capitale) – Macro aggregato 2030000 Contributi agli investimenti – P.d.C. finanziario U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie;

che con determinazione dirigenziale n. 562 del 1 settembre 2021 si è prenotata la somma pari ad euro 10.000.000,00 prenotazione n. 11041/2021;

Ritenuto quindi di

effettuare la prenotazione di impegno di spesa per euro 475.000,00 sul capitolo 289894 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2021, per l'erogazione di contributi a favore di beneficiari successivamente determinabili (persone fisiche) che risulteranno idonei a seguito degli

esiti istruttori e alla conseguente graduatoria, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, visto regolarità contabile parte spesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:

1. la suddetta prenotazione di impegno di spesa è assunta nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
2. il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale **non compresi negli stanziamenti di bilancio**;
3. **la quota deriva da rientri da riduzione capitale sociale Finpiemonte s.p.a. (art. 18, l.r. 13/2020 covid-19) - a1615a - fondi regionali - componente: finanziata da fpv non ror – capitolo 49982;**

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. i.;

Preso atto della deliberazione di Giunta regionale n. 1 - 3082 del 16 aprile 2021 con cui è stato approvato il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte Anni 2021-2023";

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l' art. 17 della L.r. n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e ss.mm.ii.;
- la Legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- la L.r. 14/2019;
- il D. Lgs n.118 del 23 giugno 2011"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017;
- la L.r. 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di

natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

- la D.G.R. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";
- il Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 " Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- la L.r. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";
- la D.G.R. n 52 - 3663 del 30 luglio 2021 Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
- la D.G.R. n.6 - 3619 del 30/07/2021

DETERMINA

Alla luce di quanto sopra espresso ed in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.4 - 3946 del 22.10.2021

- di recepire le modifiche introdotte con D.G.R. n.4 - 3946 del 22.10.2021;
- di disporre la sostituzione dell'Allegato 1) alla determinazione dirigenziale n. 562 del 1 settembre 2021 con l' Allegato 1- bis) alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare conseguentemente le modifiche al Bando riferito alla Misura di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo della residenzialità in montagna così come evidenziate nel testo di cui al sopraccitato all'allegato 1 - bis);
- di rinviare a successivo atto l'approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di contributo;
- di dare atto che il Bando di cui all' Allegato 1-bis) è finanziato per complessivi euro 10.475.000,00 per la concessione di contributi in conto capitale a fondo perduto, la cui copertura è garantita con i fondi regionali stanziati sul capitolo 289894 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2021 e di cui euro 10.000.000,00 sono già stati prenotati con la determinazione dirigenziale n. 562 del 1 settembre 2021 prenotazione n. 11041/2021;
- di effettuare la prenotazione di impegno di spesa per ulteriori euro 475.000,00 sul capitolo 289894 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2021, per l'erogazione di contributi a favore di beneficiari successivamente determinabili (persone fisiche) che risulteranno idonei a seguito degli esiti istruttori e alla conseguente graduatoria, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, visto regolarità contabile parte spesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni indicate nella determinazione dirigenziale n. 562 del 1 settembre 2021 nonché i relativi allegati:

Allegato A - Elenco dei comuni italiani di provenienza.

Allegato B - Elenco dei comuni montani ammissibili con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e loro suddivisione per fasce di punteggio (ai sensi della D.G.R. n. 6-3619/2021).

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, sul sito di Regione Piemonte nella sezione "Bandi Piemonte" e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 26, comma 1 e dell'articolo 37 del decreto legislativo 33/2013 con carattere di urgenza.

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Musolino

Allegato

Allegato 1 bis- BANDO “RESIDENZIALITÀ IN MONTAGNA”

Sommario

1. FINALITÀ.....	2
2. DOTAZIONE FINANZIARIA.....	2
3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI.....	2
4. AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI.....	3
5. SOGGETTI BENEFICIARI.....	4
6. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE.....	4
7. CUMULABILITÀ.....	5
8. CRITERI DI VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.....	5
9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	6
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	7
11. MODIFICHE.....	8
12. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE.....	8
13. ISTRUTTORIA DELLA FASE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	10
14. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E VINCOLI DI DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE.....	11
15. CONTROLLI E SOPRALLUOGHI.....	11
16. RINUNCE.....	11
17. DECADENZE, RIDUZIONI, REVOCHE E SANZIONI.....	12
18. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	13
19. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	13
20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	13
ALLEGATI.....	15

1. FINALITÀ

L'art. 31 della [legge regionale n. 14/2019](#) prevede, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19 della [legge 97/1994](#), la concessione di contributi sulle spese di acquisto e/o recupero di immobili (intesi ai fini del presente bando unicamente come singole unità abitative) da destinare a prima abitazione da parte di persone che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni montani della Regione Piemonte definiti all'ALLEGATO B al presente bando.

Il bando, pertanto, è finalizzato a favorire ed incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione socio-economica delle aree montane, agendo in contrasto alla marginalizzazione di tale aree.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse destinate alla realizzazione del programma, pari a ~~10.000.000,00~~ **10.475.000,00** euro, risultano allocate nel Bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021.

Le risorse finanziarie sopra indicate potranno essere oggetto di incremento nel rispetto della normativa contabile vigente.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente le spese, IVA inclusa (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali), relative a:

1. acquisto dell'immobile da adibire a residenza e dimora abituale, con l'eventuale recupero edilizio dello stesso, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) del [D.P.R. 380/2001](#), limitatamente ad immobili da destinare ad uso residenziale, comprensivi delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), già esistenti alla data di pubblicazione del bando (non è ammissibile a contributo l'acquisto e/o il recupero delle sole pertinenze), come risultante da atto notarile di compravendita, incluse le relative imposte previste per legge;
2. realizzazione di lavori di recupero edilizio, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) del [D.P.R. 380/2001](#) e per i quali spetta una detrazione fiscale o agevolazione di cui alla vigente normativa in materia di agevolazioni in edilizia, esclusivamente pagati tramite bonifico, di un immobile da destinare a uso residenziale e delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), da adibire a residenza e dimora abituale, già esistente e di proprietà del beneficiario alla data di presentazione della domanda (non è ammissibile a contributo il recupero delle sole pertinenze).
3. **acquisto e contestuale recupero edilizio dell'immobile da adibire a residenza e dimora abituale secondo le singole specifiche di cui ai punti precedenti.**

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i lavori pagati dal beneficiario del presente bando effettuati nell'ambito del sistema delle detrazioni fiscali e agevolazioni attualmente vigenti (restano esclusi dal contributo gli interventi per cui è stato richiesto dal beneficiario il c.d. "superbonus 110%" di cui al [d.l. 19.05.2020 n. 34](#) convertito con modificazioni dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#), nonché i c. d. "bonus verde" e

“bonus mobili”), chiaramente e strettamente riguardanti l’immobile per il quale si chiede il contributo (e le relative pertinenze).

Non sono ammissibili spese relative a:

- parti condominiali;
- immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
- immobili non catastalmente censiti;
- fatture riportanti spese per il solo acquisto di materiali e/o forniture;
- lavori in economia;
- acquisto e/o recupero di sole pertinenze: gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio;
- lavori di recupero edilizio non effettuati nell’ambito del sistema delle detrazioni fiscali e agevolazioni attualmente vigenti;
- lavori per i quali è stata richiesta la detrazione fiscale dei c.d. “superbonus 110%” di cui al d.l. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, “bonus verde” e “bonus mobili”;
- acquisto di quote immobiliari all’interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013) o tra parenti di primo grado.

Inoltre, a titolo non esaustivo, non sono ammissibili: onorari notarili, spese bancarie di qualunque genere, spese di intermediazione, spese tecniche o di progettazione, spese connesse all’allacciamento utenze, coperture assicurative, spese intestate esclusivamente a eventuali cointestatari dell’immobile. Non saranno in nessun caso ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel paragrafo 12 del presente bando.

4. AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI

Per essere ammissibili, le spese non devono essere effettuate prima della data di approvazione del presente bando. La data di riferimento è:

- per l’acquisto: la data di sottoscrizione dell’atto notarile di compravendita;
- per il recupero: la data di emissione della prima fattura relativa ai lavori di recupero.

In caso di contributo relativo all’acquisto, l’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, pena la decadenza dal contributo.

In caso di contributo relativo al recupero del patrimonio esistente, i lavori dovranno essere ultimati entro 18 mesi dalla data di approvazione della graduatoria. Per data di ultimazione dei lavori si intende l’avvenuto deposito della segnalazione certificata di agibilità (SCA), o, qualora non necessaria, la presentazione della comunicazione di fine lavori a firma di tecnico abilitato ed iscritto a ordine/collegio competente in materia, secondo la procedura adottata dallo sportello edilizio competente.

Nel caso di acquisto e contestuale recupero edilizio, entrambe le scadenze sopra riportate dovranno essere rispettate.

E’ possibile ottenere una proroga di massimo 3 mesi in presenza di comprovate motivazioni oggettive, nonché di un ulteriore periodo di 6 mesi con corrispondente decurtazione del contributo, pari al 2,5% per ogni mese di ulteriore ritardo, valutando le frazioni di mese superiori a 15 giorni come mese intero.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le persone fisiche titolari del diritto di proprietà, o che si impegnino ad acquisire un diritto di proprietà, di un immobile da destinare ad uso residenziale (e relative pertinenze), censito catastalmente nel territorio dei Comuni di cui all'ALLEGATO B, e che trasferiscano la propria residenza e dimora abituale nello stesso.

Alla presentazione della domanda, il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti requisiti soggettivi:

1. possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea oppure essere soggetti extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni, di cui all'articolo 9 D.Lgs. 286/1998;
2. essere maggiorenne e non essere nato prima del 1955;
3. essere residente in un comune italiano non montano, come da elenco di cui all'ALLEGATO A;
4. non avere ricevuto in precedenza alcun contributo pubblico per l'acquisto di un'abitazione.

La dichiarazione resa dal beneficiario dei requisiti soggettivi tramite applicativo telematico equivale a dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.

6. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'importo minimo erogabile per ogni progetto è pari a euro 10.000,00.

Le candidature che non raggiungono tale suddetto limite saranno automaticamente escluse dal sistema di gestione.

L'importo massimo erogabile per ogni progetto è pari ad euro 40.000,00.

Le candidature relative a progetti il cui importo supera il previsto limite saranno automaticamente ricondotte all'importo massimo consentito.

L'entità massima del contributo erogabile è inoltre:

- a. in caso di acquisto, non superiore al 50% del totale delle spese sostenute per i costi connessi all'acquisto dell'immobile (e relative pertinenze), come definito al paragrafo 3, punto 1.
Nel caso in cui il prezzo di acquisto superi del 20% il valore massimo indicato nella banca dati dell'osservatorio del mercato immobiliare <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/omi/banche-dati/quotazioni-immobiliari> si richiederà una perizia tecnica redatta da professionista abilitato ed iscritto a ordine/collegio competente in materia attestante il valore dell'immobile, e si considererà a fini del calcolo del contributo il valore minimo tra costo di acquisto e importo della perizia;
- b. in caso di recupero di immobile (e relative pertinenze) già di proprietà, non superiore al 50% dell'importo dei lavori, come definito al paragrafo 3, punto 2.

Nel caso di acquisto e contestuale recupero di immobile e relative pertinenze, restano validi sia i limiti minimo e massimo del contributo erogabile sia le percentuali massime di cui ai precedenti punti a) e b).

Il contributo potrà essere liquidato, previa le attività istruttorie di verifica e controllo, dal momento dell'acquisizione a sistema di tutta la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese dell'intervento, secondo le modalità stabilite nel presente bando.

L'agevolazione prevista è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico, al netto delle detrazioni fiscali e agevolazioni ove applicabili.

Il contributo è erogato in unica soluzione a seguito della rendicontazione finale delle spese sostenute, secondo le modalità previste al presente bando.

7. CUMULABILITÀ

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, con altri contributi, incentivi, agevolazioni di qualsiasi natura e comunque denominati, per lo stesso intervento, nella misura massima delle percentuali di cui al paragrafo 6 (ad esclusione di interventi per i quali è stato richiesto il c.d. "superbonus 110%").

Il cumulo dei contributi non può in ogni caso essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per l'intervento.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il beneficiario, in sede di presentazione online della domanda, dovrà compilare attraverso l'applicativo una specifica sezione che consentirà di attribuire i punteggi, secondo le casistiche sotto riportate.

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (CFR. PAR. 9)
A) Punteggio per localizzazione geografica (max. 30 punti)	A1a - Acquisto e/o recupero edilizio realizzato in un comune montano di fascia 1*	30 pt	Automatico da sistema
	A1b - Acquisto e/o recupero edilizio realizzato in un comune montano di fascia 2*	15 pt	Automatico da sistema
	A1c - Acquisto e/o recupero edilizio realizzato in un comune montano di fascia 3*	5 pt	Automatico da sistema
B) Punteggio per attività lavorativa del beneficiario (max. 15 punti)	B1a- Attività lavorativa del beneficiario in smart – working (almeno il 50% della propria attività lavorativa), come dipendente , esercitata alla presentazione della domanda, presso la propria residenza e dimora abituale	5 pt	Dichiarazione firmata dal datore di lavoro o equivalente (se lavoratore autonomo)
	B1b- Attività lavorativa esercitata dal beneficiario, alla presentazione della domanda, in comune montano di cui all'allegato B	15 pt	Dichiarazione firmata dal datore di lavoro o equivalente (se lavoratore autonomo)
C) Punteggio per nucleo familiare (max. 45 punti)	C1- Beneficiario nato dopo il 1 gennaio 1980	15 pt	Automatico da sistema
	C2- ISEE intestato al beneficiario, in corso di validità, uguale o inferiore a 20.000 euro	10 pt	Automatico da sistema
	C3- Almeno un figlio di età uguale o inferiore a 10 anni che avrà anch'egli, oltre al beneficiario, residenza e dimora abituale nell'immobile oggetto di contributo	20 pt	Automatico da sistema

D) Punteggio per tipologia recupero (max. 10 punti)	D1- Il recupero è realizzato con soluzioni architettoniche e paesaggistiche previste da manuali per il recupero, pubblicati dalla Regione Piemonte o finanziati dalla stessa, o prevede l'utilizzo dei materiali tipici del paesaggio alpino piemontese, in conformità con il Piano Paesaggistico Regionale	5 pt	Dichiarazione firmata da professionista abilitato ed iscritto a ordine/collegio competente in materia
	D2 -Il recupero è realizzato esclusivamente da imprese aventi sede legale / unità locale in un comune montano di cui all'ALLEGATO B	5 pt	Dichiarazione firmata da professionista abilitato ed iscritto a ordine/collegio competente in materia

(*) L'applicativo attribuirà automaticamente il punteggio sulla base del Comune in cui si situa l'intervento secondo l'elenco dell'allegato B.

L'indicazione del possesso dei requisiti tramite applicativo equivale a dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i. resa dal beneficiario.

Non saranno ammesse domande con punteggio complessivo pari o inferiore a 20 punti.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo (di seguito "domande") possono essere presentate esclusivamente per via telematica, mediante apposito applicativo accessibile tramite credenziali di identità digitale intestate al beneficiario, a partire dalle ore 12.00 del 2 novembre 2021 e fino alle ore 12.00 del 15 dicembre 2021. Decorso tale termine il sistema non consentirà l'invio della candidatura.

E' richiesto al beneficiario di indicare una casella di PEC (posta elettronica certificata) attiva, non necessariamente a lui intestata, per le comunicazioni ufficiali.

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e per immobile.

Tutte le fasi del procedimento saranno gestite in maniera telematica attraverso un applicativo che sarà reso disponibile online nella sezione del portale regionale dedicata al Bando, all'indirizzo: <https://bandi.regione.piemonte.it>.

Ai fini del rispetto delle tempistiche farà fede la data di trasmissione della domanda tramite applicativo. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine indicato.

Le candidature presentate secondo formati diversi non saranno prese in considerazione.

All'atto della compilazione della domanda sull'apposito applicativo informatico devono essere inseriti, sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci:

- i dati e i riferimenti anagrafici, sia del beneficiario, che del proprio nucleo familiare e dell'eventuale cointestatario dell'immobile;
- la localizzazione dell'immobile e delle relative pertinenze, con gli specifici riferimenti catastali, la descrizione dell'intervento proposto, l'importo preventivato dell'investimento;
- l'indirizzo PEC a cui ricevere le comunicazioni automatiche dalla piattaforma informatizzata di gestione;
- il possesso dei requisiti soggettivi;

- gli elementi necessari per l'attribuzione dei punteggi;
- l'attestazione che l'acquisto dell'immobile non è avvenuto all'interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013) o tra parenti di primo grado;
- l'assunzione degli impegni ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando, e ad assicurare la quota di cofinanziamento necessaria per l'effettuazione dell'intervento proposto;
- i riferimenti comprovanti l'avvenuto pagamento della imposta di bollo di € 16,00 in formato digitale ovvero tradizionale, provvedendo ad indicarne il numero identificativo e la data di emissione (reperibili sulla marca da bollo), dichiarando altresì di averla annullata e di conservarla in originale al fine di eventuali controlli da parte della Amministrazione regionale.

Alla domanda compilata sull'applicativo informatico dovranno essere allegati in scansioni separate:

- la visura catastale dell'immobile e delle relative pertinenze.
- la dichiarazione firmata da professionista abilitato ed iscritto a ordine/collegio competente in materia attestante la descrizione dell'intervento proposto, l'importo preventivato dei lavori, e nel caso di ricorso ai punteggi D1 e D2, le soluzioni architettoniche individuate e le imprese scelte;
- dichiarazione del datore di lavoro o equivalente (se lavoratore autonomo) sulla percentuale di smart – working nel caso di ricorso al punteggio di cui al criterio B1a;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante la sede di svolgimento dell'attività lavorativa o equivalente (se lavoratore autonomo) nel caso di ricorso al criterio B1b;
- scansione della marca da bollo annullata;
- atto di proprietà dell'immobile e delle relative pertinenze, nel caso di esclusivo recupero edilizio;
- dichiarazione sottoscritta da parte dell'eventuale cointestatario di consenso alla presentazione della domanda di contributo, con allegata copia della carta d'identità.

La data della marca da bollo deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda. La mancata presentazione, nei casi dovuti, comporta la non regolarità dell'istanza e la conseguente segnalazione all'Agenzia delle entrate e la decadenza della domanda.

Nel caso in cui l'intervento contempli l'acquisto o il recupero edilizio di un immobile e relative pertinenze cointestato con altro membro del nucleo familiare, il beneficiario dovrà indicare, attraverso l'applicativo, gli estremi anagrafici del cointestatario (anche egli maggiorenne) e le percentuali di cointestazione.

Al termine della compilazione il beneficiario dovrà avere cura di verificare in ogni sua parte i dati inseriti e provvederà a trasmettere la domanda attraverso l'applicativo informatico.

Una volta presentata la domanda non ne è ammessa la sostituzione o integrazione.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Servizio regionale competente gestirà la fase di istruttoria delle domande pervenute, provvedendo quindi:

- a valutare l'ammissibilità formale delle domande;
- a definire la graduatoria delle domande ammissibili sulla base del punteggio ottenuto da ogni singola domanda, e, nel caso di pari merito relativo all'ultimo posto ammissibile, ordinando quelle a parità di punteggio secondo i seguenti criteri:
 - 1- beneficiario più giovane;
 - 2- comune oggetto della domanda in fascia ordinato nelle fasce 1, 2, 3;

3- valore ISEE inferiore.

- a formulare la graduatoria delle domande che si sono collocate in posizione utile per ricevere il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 9 “Modalità e termini di presentazione delle domande”.

Il Responsabile del Settore competente, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande:

- all’approvazione dell’elenco delle domande ammissibili in ordine di punteggio con indicato l’ammontare massimo del contributo concedibile a ciascuna di esse, distinguendole tra finanziabili e non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili;
- all’approvazione dell’elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione.

L’eventuale richiesta di integrazioni da parte di Regione Piemonte interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario, esclusivamente mediante l’apposito applicativo, entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste o, in mancanza, alla scadenza del termine dei 15 giorni.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio regionale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi dell’accoglimento della istanza di erogazione del contributo. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione, esclusivamente mediante l’apposito applicativo. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

L’elenco delle domande ammissibili a finanziamento comprensivo di quelle finanziate con le risorse disponibili e di quelle non finanziate per esaurimento dei fondi sarà pubblicato sul sito web regionale, nella sezione “Bandi Piemonte”: la pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica agli interessati.

La Regione si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di economie di spesa, al finanziamento delle ulteriori domande ammissibili, mediante scorrimento della graduatoria, a cui non è stato concesso il contributo per carenza di risorse a valere sul presente bando.

11. MODIFICHE

Non sono ammesse modifiche in corso d’opera ai singoli interventi approvati, se non imputabili a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implicino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità dei singoli interventi.

Eventuali altre modifiche sono ammissibili ma devono essere preventivamente autorizzate dal Settore regionale competente previa formale e motivata richiesta, da inoltrarsi prima della richiesta di erogazione del contributo.

L’eventuale autorizzazione di modifiche non comporta in ogni caso un aumento dell’importo del contributo originariamente concesso.

12. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

I beneficiari ammessi a contributo saranno abilitati a presentare sull'applicativo la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario stesso per l'intervento e a richiedere, nelle modalità previste dal bando, l'erogazione del contributo.

La rendicontazione dell'intervento deve essere presentata entro un periodo massimo di 3 mesi dalla conclusione dell'intervento (come definita al par. 4). Per gli interventi conclusi in data antecedente alla pubblicazione della graduatoria, la rendicontazione degli stessi deve essere trasmessa entro un periodo massimo di 3 mesi dalla pubblicazione della graduatoria. La rendicontazione assume forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Nella richiesta di erogazione del contributo dovranno essere compilati sull'applicativo informatico i seguenti campi:

1. attestazione di conferma del mantenimento dei requisiti B e D di cui alla tabella del par. 8;
2. attestazione che il beneficiario ed eventuali cointestatari dell'immobile e delle relative pertinenze, nonché il figlio che ha eventualmente contribuito alla determinazione del punteggio C3, ha/hanno acquisito la residenza e la dimora abituale nell'immobile oggetto di acquisto e/o recupero, con inserimento della relativa data;
3. attestazione che l'immobile è adibito a uso residenziale e non ad attività imprenditoriali;
4. il codice IBAN sul quale farsi accreditare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario;
5. nel caso di acquisto:
 - 5.a. la data di sottoscrizione dell'atto di compravendita dell'immobile ed eventuali pertinenze,
 - 5.b. l'importo delle spese sostenute, la modalità e gli estremi del pagamento;
 - 5.c. perizia tecnica redatta da professionista abilitato ed iscritto a ordine/collegio competente in materia attestante il valore dell'immobile solo nel caso di cui all'art 4 punto a);
 - 5.d. visura catastale dell'immobile e delle relative pertinenze, nel caso in cui sia stato acquistato un immobile differente da quello presentato in fase di domanda (a condizione che l'importo non sia superiore a quello preventivato e il punteggio riferito al criterio A sia rimasto invariato).
6. nel caso di recupero:
 - 6.a. l'importo delle spese sostenute, riportando, per ciascuna fattura che concorre al raggiungimento della spesa sostenuta per lavori, i seguenti dati:
 - 6.a.i. estremi del bonifico (istituto, data, importo, beneficiario del bonifico),
 - 6.a.ii. quota percentuale e importo complessivo del corrispettivo della detrazione fiscale o agevolazione richiesta;
 - 6.b. dichiarazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull'immobile e sulle eventuali pertinenze per il quale si richiede il contributo;
 - 6.c. dichiarazione che per gli interventi proposti a contributo il beneficiario non ha richiesto agevolazione di cui al c.d. "superbonus 110%", e di quale detrazione fiscale o agevolazione si è avvalso;
 - 6.d. la data di conclusione dei lavori di recupero.

All'atto della compilazione del modulo sull'applicativo informatico, il beneficiario dovrà allegare alla rendicontazione i seguenti documenti in formato digitale:

- A. nel caso di acquisto di abitazione:
 - A.I. atto di compravendita;
 - A.II. almeno 10 immagini dell'immobile e delle eventuali pertinenze con punti di ripresa sia esterni che interni;
- B. nel caso di lavori di recupero:
 - B.I. segnalazione certificata di agibilità (SCA), o, qualora non necessaria, la comunicazione di fine lavori a firma di tecnico abilitato **ed iscritto a ordine/collegio competente in materia**, secondo la procedura adottata dallo sportello edilizio competente;
 - B.II. dichiarazione da parte di tecnico abilitato **ed iscritto a ordine/collegio competente in materia** nel caso in cui sia stato concesso punteggio per la casistica di cui alla voce D1 della tabella "Criteri di valutazione";
 - B.III. fatture e relativi bonifici di pagamento ed estratto conto relativo, da cui risultino: riferimenti catastali dell'immobile, la causale del versamento (con riferimento alla normativa vigente in materia di agevolazioni in ambito edilizio), l'importo (che deve coincidere con l'importo fattura) e il relativo numero della fattura, il codice fiscale del beneficiario del contributo, il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento;
 - B.IV. almeno 10 immagini dell'immobile e delle eventuali pertinenze con punti di ripresa sia esterni che interni, con raffronto tra ante e post intervento.

13. ISTRUTTORIA DELLA FASE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Servizio regionale competente per l'istruttoria preliminare all'erogazione provvederà, per ciascuna domanda ammessa a contributo, a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata e delle spese effettivamente sostenute, richiedendo qualora necessario, tramite l'applicativo, chiarimenti o integrazioni.

L'erogazione del contributo verrà effettuata in unica soluzione, a seguito della positiva verifica della relativa documentazione, con atto del Responsabile del Settore competente.

Qualora ad esito dell'istruttoria l'importo del contributo spettante risultasse inferiore all'importo del contributo concesso, si provvederà alla corrispondente riduzione del contributo erogato.

In nessun caso potrà essere corrisposto un contributo superiore a quello richiesto e concesso.

L'eventuale richiesta di integrazioni da parte di Regione Piemonte interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo, fissati in 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione per l'erogazione del contributo sulla piattaforma telematica. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario, esclusivamente mediante l'apposito applicativo, entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste o, in mancanza, alla scadenza del termine dei 15 giorni.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio regionale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi dell'accoglimento della istanza di erogazione del contributo. Entro 10 giorni dal ricevimento della

comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione, esclusivamente mediante l'apposito applicativo. La comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

14. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E VINCOLI DI DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

Il beneficiario del contributo è soggetto all'obbligo di mantenere la destinazione e l'utilizzo dell'immobile oggetto di contributo a prima abitazione per almeno dieci anni a decorrere dalla data di richiesta di erogazione del contributo.

Il beneficiario ha inoltre l'obbligo di mantenere l'immobile a uso residenziale e di non utilizzare lo stesso o le relative pertinenze per attività che gli procurino vantaggio economico.

Nel caso in cui, successivamente all'erogazione del contributo, il beneficiario deceda, non si procederà alla revoca del contributo.

Il beneficiario è altresì obbligato a consentire e agevolare le attività di sopralluogo da parte della Regione, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui sono possibili controlli.

15. CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

Il Settore regionale competente potrà provvedere a verificare la congruenza e la veridicità dei dati riportati nelle domande di contributo e nelle richieste di erogazione con i dati disponibili nelle banche dati a disposizione della Regione Piemonte e di altre Pubbliche Amministrazioni.

I dati e le dichiarazioni rese, che non siano direttamente verificabili nelle banche dati, potranno essere oggetto di specifici controlli, che potranno essere effettuati anche in collaborazione con altri enti, e potranno riguardare il rispetto nel tempo degli obblighi assunti. I controlli potranno essere effettuati mediante richieste di documentazione in originale, verifiche di informazioni in possesso presso altri Enti (in particolare per quanto riguarda l'effettiva residenza e dimora abituale), ovvero a mezzo di sopralluoghi.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati o nell'effettuazione dei lavori, il Settore competente provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, maggiorate degli interessi maturati, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del Settore competente provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, esclusivamente mediante l'apposito applicativo. Decorso detto termine il Responsabile del Settore competente procederà ad adottare gli atti di conseguenza.

I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, dalla data di approvazione della graduatoria fino ai 10 anni successivi all'erogazione del contributo.

16. RINUNCE

Fatto salvo quanto riportato nel punto 5 del presente Bando in riferimento a eventuali proroghe, il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è

tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti, e a presentare tramite applicativo una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso la Regione provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

In caso di rinunce successive all'erogazione del contributo, il Settore attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

17. DECADENZE, RIDUZIONI, REVOCHE E SANZIONI

La Regione Piemonte revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a. il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale, salvo dimostrabili circostanze eccezionali (ad esempio, calamità naturali, gravi motivi di salute certificati...); la revoca avverrà secondo le seguenti modalità:
 - in caso di violazione dell'obbligo di residenza entro il 5° anno, revoca pari al 100% del contributo;
 - in caso di violazione dell'obbligo di residenza dal 5° anno e 1 giorno fino al 7° anno, revoca pari al 30% del contributo;
 - in caso di violazione dell'obbligo di residenza dal 7° anno e 1 giorno al 10° anno, revoca pari al 15% del contributo;
- b. l'eventuale cointestatario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale, salvo dimostrabili circostanze eccezionali (ad esempio, separazione o divorzio, gravi motivi di salute certificati...); la revoca avverrà secondo le seguenti modalità:
 - in caso di violazione dell'obbligo di residenza entro il 5° anno, revoca pari al 100% del contributo;
 - in caso di violazione dell'obbligo di residenza dal 5° anno e 1 giorno fino al 7° anno, revoca pari al 10% del contributo;
 - in caso di violazione dell'obbligo di residenza dal 7° anno e 1 giorno al 10° anno, revoca pari al 5% del contributo;
- c. il figlio del beneficiario che ha concorso all'ottenimento del punteggio C3 violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale, salvo dimostrabili circostanze eccezionali (ad esempio, separazione o divorzio dei genitori, gravi motivi di salute certificati, allontanamento per ordini della pubblica autorità, motivi di studio o di lavoro...) o successivamente al conseguimento della maggiore età; la revoca avverrà secondo le seguenti modalità:
 - in caso di violazione dell'obbligo di residenza entro il 5° anno, revoca pari al 100% del contributo;
 - in caso di violazione dell'obbligo di residenza dal 5° anno e 1 giorno fino al 7° anno, revoca pari al 10% del contributo;
 - in caso di violazione dell'obbligo di residenza dal 7° anno e 1 giorno al 10° anno, revoca pari al 5% del contributo;
- d. il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- e. la mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;

- f. la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- g. la rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dal bando;
- h. la riduzione del punteggio del progetto tale da determinarne una ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo progetto non finanziato per insufficienza di risorse;
- i. qualora il beneficiario alieni o affitti l'immobile oggetto di contributo nei primi 10 anni dall'erogazione del contributo;
- j. qualora il beneficiario aliena o affitti le relative pertinenze oggetto di contributo nei primi 10 anni dall'erogazione, si provvederà al recupero del contributo in misura pari all'entrata generata e comprovata con congrua documentazione;
- k. qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

La Regione Piemonte può inoltre procedere alla riduzione o alla revoca del contributo concesso in caso di parziale o mancato rispetto da parte del beneficiario degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda e con l'accettazione del contributo.

In ogni caso la riduzione o la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.

18. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile del Settore Sviluppo della Montagna.

Il diritto di accesso deve essere esercitato in conformità alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia. I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso la Regione Piemonte, Settore Sviluppo della montagna, via Principe Amedeo 17, 10123 Torino.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano i soggetti partecipanti che tutti gli atti inerenti alla approvazione degli elenchi dei soggetti ammissibili e di quelli esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet regionale.

19. INFORMAZIONI E CONTATTI

Le informazioni relative al presente bando, eventuali chiarimenti, FAQ e comunicazioni successive saranno disponibili nella pagina web dedicata al bando sul sito dell'area tematica Montagna del sito web regionale.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo della Montagna alla seguente email:

bando.residenza@regione.piemonte.it

a cui è possibile inviare mail con richieste di informazioni e/o chiarimenti. I quesiti dovranno essere chiari e circostanziati, e le risposte saranno pubblicate nella apposita sezione delle FAQ.

Per eventuali quesiti legati alle modalità di compilazione della domanda e all'applicativo, si dovrà fare riferimento agli indirizzi presenti sullo stesso, che saranno forniti al momento dell'accesso alla piattaforma.

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). I dati personali forniti alla Regione Piemonte sono trattati ai sensi del

regolamento citato, anche denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR). Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte;
- il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte;
- i dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi;
- l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Responsabile del Settore Sviluppo della montagna; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello 165, 10121 Torino;
- responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal titolare, o da soggetti incaricati individuati dal responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati ;
- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), all'Agenzia delle Entrate, agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali dei titolari di domanda, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per la gestione del bando, sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti da loro attivati;
- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.